Ma, onorevoli deputati, vadano ai loro posti. Ci sono ancora 51 articoli da discutere.

All'articolo 7 l'onorevole Corleo contrappone il seguente emendamento:

" Il rettore può essere rieletto per una sola volta quando la rielezione abbia luogo con due terzi dei voti di tutti i professori componenti il Collegio.

" Il rettore rappresenta l'Università in faccia alle *autorità amministrative e giudiziarie*, ed in tutti gli atti della di lei personalità giuridica.

" Il resto rimane nell'articolo della Commissione. „

Domando se sia appoggiato.

(*È appoggiato.*)

Essendo appoggiato, l'onorevole Corleo ha facoltà di svolgerlo.

Corleo. Desidererei che il rettore restasse in carica per tre anni. Vorrei che alle parole " *in faccia ai tribunali* „ si sostituissero queste: " *in faccia alle autorità giudiziarie e amministrative* „ poichè il rettore potrà rappresentare l'Università, non solo presso i tribunali, ma anche presso le autorità amministrative, occorrendo spesso ad un ente morale di dovervi ricorrere.

A me quindi non resta altro se non pregare la Commissione e il ministro di accettare questo mio emendamento, cambiando le parole " *in faccia ai tribunali* „ nelle altre " *in faccia alle autorità amministrative e giudiziarie.* „

Bonghi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

Bonghi. Ieri, in quella ardente discussione che ebbe luogo per il fatto degli otto studenti, se si dovessero o non si dovessero introdurre nel collegio elettorale del rettore, io non ebbi risposta dall'onorevole relatore della Commissione, al quale avevo richiesto di accordare altresì ai professori onorari il diritto che si accordava ai professori ordinari. E la questione potrebbe tornare all'articolo 8. Ma, quantunque l'articolo 6 sia votato, la Commissione ha sempre il diritto di ritornare sopra un articolo alla fine della legge, perchè una mutazione possa essere introdotta; sicchè io la prego di ricordarsene.

In quanto all'articolo 7, io non vedo la ragione per la quale voi, che mettete tante poche restrizioni all'amministrazione universitaria, prescriviate poi che il rettore debba durare in carica solo un biennio. Perchè non può durare di più? Perchè la sua elezione non può essere protratta, rinnovata che una volta sola?

Voi credete che piaccia molto ai professori di essere gettati a brevi intervalli in quella piccola agitazione della elezione. Ma siete in un errore grande. Se voi, invece di fare le leggi nel chiuso di una Commissione, le faceste interrogando davvero il paese, e specialmente gl'intelligenti della materia, voi n'avreste avuta una risposta molto differente da quella che immaginate.

Ad ogni modo, essendo accordata loro questa elezione, perchè volete richiamarli continuamente ad essa? Perchè non volete lasciare loro la facoltà di confermare più volte in carica il rettore, o prolungare, come propone l'onorevole Corleo, la durata della carica?

Il secondo paragrafo non dà motivo ad osservazioni; ma per le stesse ragioni per le quali io diceva che fareste bene a prolungare la durata della carica del rettore, perchè per le stesse ragioni non accettate il sistema tedesco in caso di assenza o d'impedimento del rettore? In questi casi la rappresentanza della rettoria spetta al rettore dell'anno innanzi, col titolo di *protettore*. È utile che in un'organizzazione come quella che voi fate, le tradizioni dell'amministrazione non sieno interrotte spesso.

Non favorite più del bisogno la mutazione dei criteri o delle mutazioni delle tradizioni. Quindi a me pare che non solo sarebbe utile prolungare la durata della carica del rettore ed ammettere la sua rielezione, ma anche che ad esso fosse dato un supplente per i casi di assenza nella persona del rettore dell'anno avanti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Berio, *relatore*. L'onorevole Corleo domanda che si prolunghi di tre anni il tempo di durata della carica del rettore; ed io faccio osservare all'onorevole Corleo che se il rettore è ottimo, potendo essere rieletto alla maggioranza di due terzi di voti, potrà restare in carica per 4 anni; e che il prolungare questo tempo di più sarebbe stabilire la dittatura di un uomo, con gravissimo pericolo.

Se poi il rettore non ha i due terzi di voti, vuol dire che era conveniente cambiarlo; quindi nè Commissione, nè Ministero accettano variazioni alla durata in carica del rettore.

Per quanto riflette la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Corleo, che consiste nel dire che il rettore rappresenta l'Università in faccia all'autorità amministrativa e giudiziaria, sebbene nella sua qualità il rettore sia un ufficiale dell'ordine amministrativo, e quindi non sia assolutamente necessario di aggiungere *in faccia all'au-*